

Firenze, 14 maggio 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 2[^]; 4[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 7 maggio 2024

Proposta di legge n. 251 “Testo unico del Turismo”

Proponente: Giunta regionale – Assessore Marras

La Giunta ha contestualmente ritirato la proposta di legge n. 237.

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge. n. 251 “Testo unico del Turismo”

Proponente: Giunta regionale – Assessore Marras

La Giunta ha contestualmente ritirato la proposta di legge n. 237.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 7 maggio 2024

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 23 aprile 2024 è stata chiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 251 “ Testo unico del Turismo”;

TENUTO CONTO che la proposta di legge in esame risponde alle esigenze di riforma della disciplina del turismo e che gli interventi di innovazione, attualizzazione o adeguamento dell’impianto normativo sono in numero tale da rendere opportuna l’adozione un nuovo testo unico in sostituzione di quello approvato con la legge regionale n. 86 del 2016;

PRESO ATTO che gli interventi sono di vario tenore e importanza e che nell’ottica della semplificazione e della miglior comprensibilità del dettato normativo è stata data maggior organicità e sequenzialità al testo della legge, anche rubricando in modo più articolato le sue partizioni;

DATO ATTO che la proposta di legge prevede in particolare:

- nel Titolo I - Sistema organizzativo del turismo tra i “Principi generali”, una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista e una relativa alla promozione e alla tutela del turismo sostenibile;

- riguardo alla “Governance”, una complessiva razionalizzazione e semplificazione in merito al ruolo e alle funzioni amministrative esercitate dagli attori istituzionali coinvolti;

- riguardo alla Regione e alle competenti agenzie regionali - Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) - le funzioni di promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale, definendo – conformemente al PRS 2021-2025 - l’ecosistema digitale del turismo, quale ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono per il tramite delle infrastrutture e delle piattaforme digitali, gestite da FST, e la legificazione del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

- riguardo alle funzioni attribuite agli enti locali, il ruolo delle Comunità d'ambito turistico (già Ambiti territoriali) quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia;
- riguardo agli organismi di partecipazione e consultazione, due livelli: la Consulta della Comunità d'ambito quale organismo di negoziazione e confronto tra gli amministratori e gli operatori, protagonisti della generazione dell'offerta turistica e la Consulta permanente, ancillare alla Giunta regionale, aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse e chiamata ad esaminare gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle agenzie, nonché le analisi dell'Osservatorio regionale sul turismo;
- che, nell'ambito delle funzioni del sistema informativo regionale del turismo, i Comuni associati a livello di Comunità d'ambito turistico eserciteranno le funzioni di livello locale in materia di statistica turistica, ovvero la trasmissione dei dati - attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale - e la verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive;
- la disciplina delle banche dati (elenchi di strutture ricettive, professioni, etc), esplicitando la loro finalizzazione non solo per la pubblicità, ma anche e soprattutto per la promozione e la governance.
- riguardo alla raccolta dei dati, le varie finalizzazioni, tra cui quella della profilazione dei turisti, ovviamente nel rispetto della normativa sulla privacy;
- riguardo infine al Prodotto turistico omogeneo (PTO), la modifica della fase di costruzione del PTO e il coinvolgimento degli operatori con la previsione che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, ai quali spetta l'onere di aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del PTO e con la previsione che sia TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO;

DATO ATTO che per quanto riguarda il -Titolo II - Strutture ricettive turistiche si opera una completa riscrittura delle relative disposizioni, ispirata ai criteri dello snellimento e della semplificazione con riguardo in particolare:

- l'accorpamento di norme comuni e di contenuto omogeneo all'interno delle varie categorie di strutture ricettive (alberghiere, all'aperto, extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), che nel testo vigente si trovano parcellizzate con riferimento alle singole tipologie di struttura (ad es. campeggio e villaggio turistico, casa per ferie e ostello);
- l'inserimento di un capo che riunisce le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive, come quelle disciplinanti la presentazione della SCIA di avvio attività, la disciplina dell'istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell'attività, nonché nella concentrazione in un unico capo delle norme in materia di vigilanza e sanzioni.
- l'introduzione di un capo apposito per le strutture ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort);

TENUTO CONTO che in materia di locazioni turistiche si interviene mediante l'inserimento di un autonomo titolo, - Titolo III - Locazioni turistiche, in modo che non vi siano equivoci sulla natura privatistica dell'attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive;

PRESO ATTO in particolare che è inserito un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e che si ribadisce per chi destina immobili all'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale l'obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi dell'alloggio e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell'alloggio medesimo;

TENUTO CONTO delle modifiche sostanziali e formali in materia di stabilimenti balneari - Titolo IV - Stabilimenti balneari;

PRESO ATTO che nel Titolo V - Obblighi di comunicazione e di pubblicità si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accessibilità;

PRESO ATTO altresì che le norme dedicate alle agenzie di viaggio - Titolo VI - Agenzie di viaggio e turismo - sono oggetto di una parziale riscrittura, sempre nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione e che si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune inerente il rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, modificando la tempistica per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione, in modo che l'amministrazione comunale sia tempestivamente informata e possa effettuare una vigilanza effettiva ed efficace;

TENUTO CONTO che con riferimento al Titolo VII - Professioni turistiche si rende necessario, in quanto materia in regime di competenza concorrente, l'aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato con la legge n.190 del 13 dicembre 2023 e che invece vengono confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina;

CONSIDERATA l'ampia discussione svolta in sede di CAL nella seduta del 7 maggio 2024 e richiamate le osservazioni formulate da ANCI e UPI sulla proposta in esame allegate al presente;

RILEVATO, in particolare, che ANCI Toscana ha tra l'altro sottolineato la necessità "*che le risorse dedicate ai 28 Ambiti per il passaggio delle competenze e delle nuove funzioni assegnate (e per un minimo di attività) siano almeno pari a quelle che ad oggi sono destinate ai 10 Comuni capoluogo e che siano certe nel tempo (€ 3.271.000) e che la Giunta individui ulteriori risorse per nuovi bandi a sostegno delle attività degli Ambiti, essendo il turismo uno dei motori strategici della nostra regione*";

RILEVATO, in particolare, che UPI Toscana ha sottolineato il mancato coinvolgimento delle Province sulla proposta in esame e ha espresso, riguardo alla governance, contrarietà per l'esclusione della Provincia in un settore che richiederebbe un coordinamento, una promozione e una programmazione a livello di area vasta;

FACENDO proprie, in forma di raccomandazione, le considerazioni analiticamente espresse nei documenti prodotti da ANCI e UPI, in allegato al presente parere, e confidando nella loro positiva valutazione;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 7 maggio 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio e dato atto che il CAL ha espresso all'unanimità parere favorevole con raccomandazioni (puntualmente descritte nei documenti prodotti da ANCI e UPI, in allegato);

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole con raccomandazioni** sulla proposta di legge n. 251 "Testo unico del Turismo" facendo proprie le considerazioni formulate da ANCI e UPI allegate al presente atto.



Proposta di legge n. 251 “Modifiche L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)”
Documento presentato al CAL 7 maggio 2024

La proposta di legge in oggetto trova il nostro sostanziale giudizio positivo, che scaturisce da un lungo confronto che abbiamo avuto con la Regione in questi mesi. Un percorso che ha visto il coinvolgimento di tutti i comuni, in particolar modo dei comuni capofila degli Ambiti.

Rimangono ancora alcuni elementi da definire meglio, che dettagliamo in questo documento e per i quali auspichiamo l'accoglimento da parte del Consiglio.

Come sistema dei Comuni restiamo comunque a disposizione per continuare un lavoro complesso e impegnativo, nel solco di una collaborazione che non è mai venuta meno e che ha registrato risultati importanti per tutti i nostri territori.

Con le interlocuzioni andate avanti in questi mesi sono stati raggiunti due importanti obiettivi, per noi fondamentali quali: **il potenziamento degli Ambiti turistici**, con la conseguente centralità dei Comuni (con oneri e onori) e **la certezza di risorse per il funzionamento e le attività degli Ambiti**.

La parte della PdL che a noi interessa in modo particolare è quella relativa alla Governance e alla gestione delle funzioni delegate da parte della Regione. Come scritto sopra anche nella Pdl si ribadisce il ruolo degli Ambiti quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei Comuni di importanti funzioni locali in materia.

Viene infatti proposta una razionalizzazione che va proprio nella direzione di un rafforzamento degli Ambiti ovvero vengono conferite ai Comuni, che potranno esercitarle a livello di Ambito, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di riconoscimento delle associazioni pro-loco e di classificazione delle strutture ricettive, derivate dalla soppressione delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l'intero territorio provinciale/metropolitano dai Comuni capoluogo e dalla Città metropolitana.

Vengono altresì delegate agli Ambiti le importanti funzioni relative al sistema informativo regionale del turismo e la statistica turistica ai fine ISTAT ovvero le funzioni di raccolta e di trasmissione dei dati, attraverso una piattaforma che verrà messa a disposizione dalla Regione e la verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive. Sono confermate le funzioni legate all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché la stretta collaborazione con le agenzie regionali. Chiaramente per svolgere al meglio queste funzioni, nuove e vecchie, gli Ambiti necessitano di personale formato e di risorse adeguate.

Siamo fiduciosi che l'interlocuzione possa procedere in modo costruttivo anche in fase di stesura del Regolamento di Attuazione al quale saranno demandati dettagli fondamentali per la gestione ordinaria dell'applicazione della legge e dettagli chiarificatori sui principi generali.

Come scritto sopra riteniamo necessarie alcune modifiche al testo approvato dalla Giunta (e successive modifiche), che abbiamo avuto modo di anticipare verbalmente sia all'Assessore Marras che al Presidente Giani anche in occasione dell'evento dedicato all'economia regionale e al turismo nell'ambito del Festival dell'identità toscana da Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e nostro delegato al Turismo.

In questo senso, l'interlocuzione è continuata anche in questi giorni e apprezziamo la scelta della Giunta di aver modificato la nuova definizione di “comunità del turismo” in **“Comunità di Ambito Turistico”**, in



modo da non disperdere un lavoro comune che ci ha visto impegnati con grande successo per far comprendere la novità del modello organizzativo introdotto con la legge attuale. Non vedevamo la necessità di un cambiamento, ma questo ci pare un buon punto di sintesi.

In breve, chiediamo che nella nuova legge:

- **che le risorse dedicate ai 28 Ambiti per il passaggio delle competenze e delle nuove funzioni assegnate (e per un minimo di attività) siano almeno pari a quelle che ad oggi sono destinate ai 10 Comuni capoluogo e che siano certe nel tempo (€ 3.271.000) e che la Giunta individui ulteriori risorse per nuovi bandi a sostegno delle attività degli Ambiti, essendo il turismo uno dei motori strategici della nostra regione;**
- **riguardo agli IAT vorremmo che fosse chiarito che l'Ambito non può sostituirsi alla volontà dei Comuni;**
- **sia inserito il tema "UNESCO" nella parte introduttiva della normativa, tema assai caro ai territori e alla stessa Regione;**
- **riguardo all'albergo diffuso, nonostante le nostre osservazioni il testo è rimasto invariato, crediamo che il solo riferimento alla Costa e non alle aree montane e interne penalizzi questi territori che tra l'altro sono al centro di tutte le politiche regionali; da specificare bene che il limite degli abitanti è riferito alla frazione/borgo e che si può fare in frazioni/borghi storici anche di comuni più grandi.**

A seguire gli articoli e successivamente gli allegati con le nostre proposte di modifica e/o di riflessione.

"Art. 6 Funzioni della Regione

6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione, da ripartire in base all'intensità turistica di ogni Comunità del turismo, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Toscana."

OSSERVAZIONE: si potrebbe specificare maggiormente come si assegneranno le risorse economiche. Potrebbe essere ipotizzata una somma fissa a tutti gli Ambiti per le funzioni delegate e poi una cifra in percentuale in base, per esempio, al numero delle strutture ricettive (inclusi agriturismi e locazioni turistiche brevi). Da valutare, nella fase transitoria, anche le risorse umane ovvero il personale utilizzato dai comuni capoluogo. Comunque, se valutiamo congiuntamente che l'inserimento in legge può essere troppo rigido, confermiamo il testo e rimandiamo al Regolamento di attuazione, come scritto nel testo.

Rimane confermata la nostra richiesta di maggiori risorse rispetto a quelle prospettate nell'allegato.

"Art.14 Esercizio delle funzioni di statistica turistica ai fini ISTAT

OSSERVAZIONE: A nostro avviso la condizione minima che deve essere prevista come dotazione di base e comune per tutti gli Ambiti è quella di un istruttore tecnico amministrativo affinché ci sia almeno un presidio che garantisca lo svolgimento delle funzioni delegate e delle attività dell'Ambito indipendentemente dalle variazioni dei Comuni capofila o delle cariche amministrative di Sindaci e Assessori al Turismo.

Inserire un punto 3bis per stabilire le tempistiche per la raccolta.

"Art. 18 Servizi di informazione e accoglienza turistica

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti tramite gli uffici IAT dalle Comunità del turismo, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento.



PROPOSTA riscrittura: “I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti tramite gli uffici IAT degli Ambiti turistici che ne coordinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento.” Gli IAT sono competenza dei Comuni sia nella scelta di averlo o meno, ma anche degli orari di apertura, nelle forme di gestione etc. Questo perché le risorse economiche che vengono impegnate per l'apertura e la gestione sono dei singoli bilanci comunali, almeno che la Regione non ci metta le risorse sostitutive/aggiuntive. Ogni Comune deve essere autonomo per l'apertura, per l'emissione di bandi/ gare per individuare un soggetto gestore, nella pianificazione di orari di apertura e chiusura (modalità di funzionamento). Tra gli “obblighi per l'esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica” non deve essere prevista la gestione/ modalità di funzionamento, chiediamo di togliere “e le modalità di funzionamento”. Sugeriamo di inserire un riferimento alle convenzioni in essere (non hanno tutte la stessa scadenza).

“Art. 28 Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive all'aperto.

OSSERVAZIONI ART. 28 e ART. 29 – All'ART. 29 punto 6: ci dicono che il 90% dei campeggi esistenti adottano la tariffa per gli stanziali, nuclei familiari che prenotano la solita piazzola di anno in anno e a seconda dell'apertura stagionale o annuale della struttura non la spostano mai. Così diventano tutti “parchi di vacanza” e non più campeggi. Sugeriamo di includere nel testo la parola “Glamping” qualora non fosse inteso già incluso nella categoria “campeggi”.

“Art. 32 Aree di sosta camper

Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta di turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati.”.

PROPOSTA: togliere il limite di 50 piazzole, riteniamo che sia sufficiente il limite minimo.

“Art. 34 Insedimenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni della presente legge l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.”.

OSSERVAZIONE: per favorire le diverse interpretazioni di dirigenti e funzionari comunali dovrebbe invece essere stabilita/sugerita una regola comune per alcuni casi di insediamento temporaneo perlomeno entro le 48 ore tipo: soste brevi di pellegrini, bikers, campeggi temporanei per gruppi scout, Giubilei nazionali o anni giubilari locali ecc. (se non in fase di stesura del T.U. nel regolamento di attuazione).

“Art. 49 Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi

2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti.

PROPOSTA: inserire anche le aree interne, pedemontane e montane; definire senza dubbi interpretativi che il limite degli abitanti è riferito al borgo/frazione e non al comune come entità amministrativa; ovvero di chiarire che ciò è consentito anche in frazioni di Comuni grandi (esempio: frazioni collinari e montane quali Orsigna e Pracchia nel comune di Pistoia, nelle quali si potrebbe esercitare la possibilità di albergo diffuso, ma sono frazioni di un comune grande).

“Art.61 Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve

1. All'interno dei comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 182, comma 2 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche



sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i comuni, d'intesa con la Regione, ai fini della corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale...

OSSERVAZIONE: Condividiamo l'inserimento della possibilità per i Comuni a più alta densità turistica, di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento di tali attività. Ciò può essere funzionale ad una corretta ed equilibrata fruizione turistica del patrimonio storico e artistico ed alla preservazione del fisiologico tessuto sociale. Proponiamo però di sostituire "d'intesa" con un aggettivo più adeguato a non limitare l'autonomia comunale, il parere della Regione non deve essere vincolante per i Comuni.

"Art. 64 Vigilanza e controlli

1. Il comune, anche ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 convertito dalla l. 191/2023, effettua l'attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi destinati a tal fine."

OSSERVAZIONE: Dobbiamo essere consapevoli dei limiti dei Comuni, come descritto in modo approfondito verbalmente durante gli incontri e anche in accordo con l'Assessore regionale che ha risposto alle associazioni di categoria che "potrà essere fatto nei limiti delle forze dei Comuni, consapevoli che in tanti posti c'è solo un vigile urbano...". A tutela e per prevenire inutili polemiche potrebbe essere aggiunto qualcosa a tutela dei Comuni del tenore "nei limiti delle proprie possibilità".

ALLEGATO C- RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

punto5 "Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina. La proposta di legge prevede una disciplina transitoria relativa al passaggio di consegne tra Comuni capoluoghi di provincia/Città metropolitana di Firenze e i singoli Comuni in merito alle funzioni relative alle associazioni pro-loco, classificazione delle strutture ricettive e agenzie di viaggio. Si prevedono inoltre disposizioni per salvaguardare alcune tipologie di strutture ricettive turistiche (affittacamere, bed and breakfast e albergo diffuso) che non sono più in linea con le modifiche operate. Si prevede inoltre un differimento dell'entrata in vigore delle norme che attribuiscono ai Comuni associati a livello delle Comunità del turismo le funzioni di livello locale in materia di statistica turistica ai fini ISTAT e di sistema informativo regionale del turismo, nonché di quelle che riservano alla Regione le ulteriori funzioni di livello regionale nelle stesse materie" **CONDIVIDIAMO**

Un elemento da chiarire è relativo al fatto che la legge obbliga i comuni a convenzionarsi tra loro per svolgere le funzioni che già sono in capo all'ambito e quelle nuove della statistica e le funzioni trasferite, ma se un comune si rifiuta di far parte della convenzione cosa succede? Nel caso della statistica verrà comunque svolta anche per quel comune?

Sulle risorse dobbiamo mantenere per i 28 Ambiti tutte le risorse previste in bilancio, ovvero da distribuire non solo una parte, come previsto nella proposta, bensì tutte ovvero 6.542.076 per due anni.

Inoltre, si chiede di potere aggiungere altre risorse, come è stato fatto in questi ultimi anni, per le attività degli Ambiti, che possono essere eventualmente sommate/attivate in collaborazione con i comuni che applicano (e potrebbero investire) l'imposta di soggiorno.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di martedì 7 maggio 2024

PARERE DI UPI TOSCANA

Proposta di Legge n. 251 - Testo Unico del Turismo

La presente proposta di legge intende introdurre diverse modifiche al Testo unico del sistema turistico toscano, dopo otto anni di vigenza, sugli aspetti della governance e di contenuto.

Come noto il turismo rappresenta un importante fenomeno di crescita e di sviluppo dei territori della nostra regione, che negli ultimi anni è stato influenzato dai frequenti e impattanti mutamenti introdotti dalle nuove tecnologie e dalle massicce campagne di mobilità degli operatori del settore. Dopo il periodo del Covid-19 tutto il territorio nazionale ha fatto nuovamente registrare negli anni recenti numeri in crescita e la Toscana, considerate la propria bellezza e la propria unicità, non è stata da meno.

Per questi motivi e per i risvolti socio-economici che il turismo comporta riteniamo che il tema richieda massima attenzione da parte di tutte le istituzioni territoriali.

Come UPI Toscana si formulano alcune considerazioni in ordine al metodo del percorso legislativo e al merito della governance del sistema, senza entrare nel dettaglio delle altre disposizioni e dei singoli istituti, visto che la grande diversità locale e le numerose peculiarità presenti potrebbero presentare altrettante necessità: è palese infatti come la città di Firenze non abbia le stesse caratteristiche, i bisogni e le problematiche della Città metropolitana stessa, così come essa sia diversa dagli altri comuni capoluogo che a loro volta non corrispondono ai rispettivi territori provinciali. Analogamente il turismo sulla costa, specialmente quello stagionale estivo, non è assimilabile a quello invernale o a quello presente nelle aree interne o alle località di montagna.

1. Riguardo al metodo prendiamo atto del percorso svolto con i Comuni e con Anci Toscana, tuttavia **nessun coinvolgimento**, nemmeno una semplice informativa, si è svolta nei confronti delle Province e dell'Upi Toscana. Allo stesso modo non ci risultano Tavoli di concertazione su una materia che come noto ha un impatto sugli enti locali.
2. Riguardo alla governance si prende atto della sostanziale conferma dell'impianto vigente, basato sulla Regione, sulle Agenzie regionali e sui Comuni riuniti in Ambiti. **Si esprime invece contrarietà per la volontà di continuare a escludere la Provincia** – ormai in via di rilancio rispetto al 2016 – in un settore che a nostro avviso richiederebbe un coordinamento, una promozione e una programmazione a livello di area vasta.



- In particolare esprimiamo perplessità sulle competenze e la presenza di ben due agenzie regionali – Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) – rispetto allavolontà politica di razionalizzazione e semplificazione.
 - In mancanza di dati ed elementi informativi utili a valutare i risultati (anche di interscambio dei flussi turistici tra ambiti) conseguiti dal 2016 con la riforma non esprimiamo una valutazione negativa rispetto alla scelta di investire e accrescere il ruolo degli Ambiti, trattandosi di una valorizzazione dei Comuni e un’applicazione del principio di sussidiarietà. Ciò detto **riteniamo che un coordinamento a livello provinciale delle Comunità del turismo** eviterebbe i rischi di una potenziale competizione tra territori e potrebbe meglio rispondere all’obiettivo dichiarato dalla nuova legge regionale di valorizzare l’offerta di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, nonché promuovere azioni volte all’orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l’eccessiva pressione sulle destinazioni.
 - Apprezziamo che la proposta di legge regionale mantenga un ruolo per la Città metropolitana di Firenze – **seppur non condividendo la sottrazione delle residue funzioni** – e ciò conferma la nostra contrarietà rispetto all’esclusione delle Province dal sistema turistico regionale. L’articolo 7 della proposta di legge riconosce alla Città metropolitana di Firenze la competenza a esprimere il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l’attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle Comunità del turismo ricomprese interamente nel proprio territorio. Inoltre si prevede che i comuni associati nelle Comunità del turismo ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze possano avvalersi di quest’ultima, tramite convenzione ai sensi del TUEL e della legge regionale 68/2011.
- A nostro avviso questo articolo **oltre a confermare che un ruolo per l’ente di area vasta** – Città metropolitana e Provincia – **evidentemente è utile**, viceversa non comprenderemmo la conferma del ruolo della Città metropolitana nel territorio fiorentino, mostra la disarticolazione e la frammentazione del sistema in assenza di un raccordo a livello di area vasta. Da un lato per **la differenza di trattamento che viene a creare tra il territorio di Firenze e quello delle province del resto della regione**, dall’altro per la penalizzazione delle Comunità del turismo “interprovinciali”, cioè quelle che hanno comuni rientranti non interamente nella Città metropolitana (es. Chianti).



- **Riteniamo che la Provincia – almeno in quelle realtà dove i comuni lo ritenessero utile – potrebbe svolgere il ruolo di “Casa dei comuni”** che è previsto dalla legge n. 56/2014 per una serie di attività, tra le quali ad esempio:
 - *sviluppo e promozione delle destinazioni turistiche (con le Comunità del turismo) della Provincia, attraverso soluzioni innovative e modelli di governance; o attivazione di politiche turistiche di area vasta, anche a livello interprovinciale d’intesa con gli enti confinanti;*
 - *messa a sistema delle informazioni relative a risorse, servizi ed eventi (culturali, sportivi, ecc.);*
 - *sostegno e coordinamento delle attività di aggiornamento e formazione per favorire lo sviluppo delle competenze;*
 - *assistenza alle Comunità del turismo e alle forme di aggregazione dei Comuni; o analisi dei dati e informazioni strategiche (big data, AI) per la gestione del territorio.*
- Si riforma l’esercizio delle funzioni in materia di statistica turistica, attribuendo ai Comuni associati a livello di Comunità del turismo le funzioni di raccolta e di trasmissione dei dati, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale, oltre alla verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive. Sul punto **si ricorda che la legge n. 56/2014, all’articolo 1, comma 85, riconosce alle Province la funzione fondamentale della “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”**.
- Viene riconosciuto un possibile ruolo alle CCIAA – anch’esse alle prese con le conseguenze del riordino e con peculiare organizzazione geografica – per l’esercizio che potenzialmente potrebbe essere su tutte le funzioni sulla base di una semplice convenzione con la Regione o i comuni. **Ci chiediamo se in questi otto anni ci sono state convenzioni e gli effetti di queste.**

Per tutti questi motivi come UPI ci risulta difficile esprimere un giudizio favorevole alla pdl regionale senza l’approvazione degli emendamenti proposti. In tal senso, anche a seguito di interlocuzioni avute con l’Assessore regionale competente, per esprimere un parere positivo con raccomandazione riteniamo opportuno che gli stessi siano esaminati dalla Commissione in audizione e dal Consiglio nel procedimento legislativo, auspicando un loro accoglimento.

In allegato gli emendamenti di Upi Toscana



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di martedì 7 maggio 2024

EMENDAMENTI DI UPI TOSCANA

Proposta di Legge n. 251 - Testo Unico del Turismo

Per l'illustrazione articolata della posizione di Upi Toscana sulla proposta di legge regionale rimandiamo al documento depositato in sede di Consiglio delle Autonomie Locali.

Di seguito sono riportati gli emendamenti con i quali non chiediamo che le Province debbano obbligatoriamente avere un ruolo in materia, bensì chiediamo semplicemente che sia data la possibilità ai comuni e agli Ambiti turistici di poter scegliere la Provincia per alcune attività. Confermiamo la doverosità di eliminare la disparità tra il territorio della Città metropolitana e quello delle altre Province.

EMENDAMENTO N. 1 – COMPITI DELLA PROVINCIA

Art. 7 Funzioni della Città metropolitana. Inserire le seguenti modifiche (in grassetto)

“Art. 7 Funzioni della Città metropolitana di Firenze e **delle Province**

1. La Città metropolitana di Firenze, nell'ambito delle funzioni fondamentali attribuitele dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) esprime il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l'attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle Comunità del turismo ricomprese interamente nel proprio territorio. **La Provincia può, su richiesta delle Comunità d'ambito turistico presenti sul territorio o mediante richiesta da parte dell'Assemblea dei sindaci di cui alla l. n. 56/2014, esprimere il proprio indirizzo per orientare l'attività di informazione e accoglienza turistica.**

2. I comuni associati nelle Comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze e **i comuni associati nelle Comunità del turismo ricomprese interamente nel territorio della Provincia possono avvalersi della Città metropolitana o della Provincia, tramite convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9. Possono essere stipulate convenzioni tra Città metropolitana, Provincia e comuni o tra Province e comuni in caso di Comunità del turismo non ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana o della Provincia”.**

EMENDAMENTO N. 2 – CONSULTA DELLA COMUNITÀ D'AMBITO TURISTICO

Art. 10 Consulta della Comunità d'ambito turistico. Apportare le seguenti modifiche (in grassetto)

“Art. 10 Consulta della comunità d'ambito turistico



1. In ogni Comunità del turismo è costituita una consulta che svolge l'attività di confronto in merito ai fenomeni collegati al turismo a livello di singola comunità d'ambito turistico, orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività dell'offerta turistica territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività della consulta è coordinata dal comune capofila della comunità d'ambito turistico o dall'unione di comuni.
3. La consulta è convocata almeno due volte l'anno ai fini di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta sono definite dalla comunità d'ambito turistico. **Alle sedute della Consulta può prendere parte il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano.**
5. La partecipazione alle sedute della consulta è a titolo gratuito.”.

EMENDAMENTO N. 3 – CONSULTA PERMANENTE DEL TURISMO

Art. 11 Consulta permanente del turismo. Apportare le seguenti modifiche (in grassetto)

“Art. 11 Consulta permanente del turismo

1. È istituita presso la Giunta regionale la consulta permanente del turismo, composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, **di UPI Toscana**, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo.
2. La consulta è convocata dall'assessore regionale delegato al turismo almeno due volte l'anno, nonché ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.
3. La consulta esamina le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica ed il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana, nonché le analisi dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 15.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione alle sedute della consulta è a titolo gratuito.”.